

Dedicato alla mia famiglia e  
alla mia fidanzata.

## **Introduzione**

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea è fondamentale per garantire che i cittadini abbiano la certezza di un utilizzo corretto del loro denaro.

Come è stato osservato, negli ultimi anni è aumentato il numero dei testi legislativi e delle raccomandazioni concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Questi testi sono essenzialmente finalizzati a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative, adottando una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti e attuando la strategia antifrode della Commissione, migliorare la *governance* dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini, istituire una Procura europea (EPPO), realizzare la riforma di Eurojust e migliorare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Più precisamente, la necessità di incrementare e rendere più efficiente la persecuzione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ha portato all'adozione, a livello europeo, della Direttiva (UE) 2017/1371 in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari

dell'Unione (c.d. "direttiva PIF") e del Regolamento UE/1939/2017, che istituisce l'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»).

L'Italia ha recepito la Direttiva 2017/1371 con il d.lgs. 75/2020, attuativo della delega contenuta nella legge n. 117 del 2019. In tale legge è altresì contenuta la delega al Governo ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento UE/1939/2017.

Il presente lavoro di ricerca intende appunto analizzare l'istituzione e le funzioni della Procura europea recentemente istituita esaminando, innanzitutto, il quadro normativo relativo agli interessi finanziari dell'Unione europea, per poi focalizzarsi sulla la frode finanziaria e sugli altri reati transnazionali (es. corruzione, riciclaggio, ecc.) oltre che sulle misure per contrastarli (es. strumenti di cooperazione amministrativa, giudiziaria e di polizia) e concentrarsi, infine, sul ruolo dell'EPPO nella lotta ai gravi reati transfrontalieri.

A tal fine, la tesi è articolata in tre capitoli, nella prima parte, il lavoro muove dalla nozione di interesse finanziario ricavata dai principali testi normativi di riferimento come interpretati dalla giurisprudenza, ovvero l'Articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla lotta contro la frode, l'Articolo 287 TFEU sulla Corte dei conti, l'Articolo 83, paragrafo 2, TFUE sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'Articolo 86 TFUE sull'istituzione della Procura europea, il Regolamento UE/1939/2017, già citati.

Nel secondo capitolo, la tesi si sofferma sugli strumenti di contrasto ai crimini transnazionali ovvero ai reati che, ai sensi dell'Articolo 3 della cd. Convenzione di Palermo del 2000, sono commessi in più di uno Stato; oppure consumati in uno Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; oppure sono attuati in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o ancora sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato". Come la ricerca illustrerà, sono riconducibili a tale nozione diversi illeciti quali la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, di armi, di droga, il commercio di merci contraffatte, la corruzione, il riciclaggio di danaro, la criminalità informatica e, particolarmente interessante ai fini della nostra indagine, i reati finanziari.

L'ultima parte della ricerca si sofferma proprio sul più recente strumento di contrasto agli illeciti fiscali, ovvero l'EPPO, illustrandone la struttura, le competenze e il funzionamento.

Come evidenziato dal Regolamento istitutivo “In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l’obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione istituendo l’EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell’Unione europea a causa della disorganicità dell’azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell’EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE”.

## Capitolo Primo

### **Gli interessi finanziari dell’Unione Europea**

- **La definizione degli interessi finanziari dell’Unione**

“Il denaro che si possiede è strumento di libertà; quello che si insegue è strumento di schiavitù”.

Partendo da questa celebre citazione di Jean-Jacques Rousseau, si comprende appieno l’importanza di come possedere denaro possa essere fonte di libertà potendo garantire il perseguimento dei propri obiettivi, ideali e sogni.

Viceversa, il denaro che si insegue, è uno strumento di schiavitù determinato dalla trasformazione in utopia dei propri obiettivi e, di conseguenza, da un affannarsi nell’acquisire ciò che si è perso.

Il principio di libertà enunciato da Rousseau nel possedere e tutelare il proprio denaro lo si riconduce non soltanto in riferimento ai singoli, ma bensì anche ad entità collettive e sovranazionali detentrici di un potere volto a tutelare il rispetto del principio di libertà ed altri diritti fondamentali della persona.

Si fa riferimento, in special modo, all'Unione Europea, ovvero un'organizzazione internazionale che assicura una pluralità di garanzie e libertà, in conformità dei trattati su cui si fonda, verso i propri consociati e Stati membri attraverso la giusta amministrazione del proprio *budget* finanziario.

La corretta amministrazione del budget finanziario dell'Unione, proprio per una più chiara ed efficace azione di tutela, richiede una preventiva individuazione di quelli che sono gli interessi finanziari dell'Unione.

Gli interessi sono definiti come: *“le entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati”* dal Regolamento 883/2013/UE, art. 2, par. 1, segue un'altra definizione della più recente Direttiva 2017/1371/UE (c.d. Direttiva PIF art. 2, comma 1, let. a) la quale qualifica gli interessi finanziari come: *“tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: I) del bilancio dell'Unione; II) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.”* La Direttiva del 2017 definisce un quadro più dettagliato e concreto della nozione di interessi finanziari.

Elemento cardine, al fine di comprendere appieno l'inquadramento degli interessi finanziari dell'organizzazione, è il bilancio dell'Unione; motore dell'intera organizzazione internazionale e delle istituzioni che la compongono. Tale funzione è magistralmente riconosciuta nella comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018, la quale riconosce al bilancio dell'UE funzione di fonte vitale di investimenti favorevoli alla crescita per tutta l'Europa. In particolare modo, in tempi di crisi ha consentito all'Unione di sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro, di promuovere l'innovazione a lungo termine e le riforme economiche.

La creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (il c.d. "Fondo Juncker") è stato un ottimo esempio per ben illustrare come il bilancio dell'UE abbia dato un forte impulso, quanto mai necessario, alla ripresa economica dell'Europa in un momento critico. Inoltre, il bilancio dell'UE è stato anche parte determinante nella risposta per le numerose e gravi sfide dell'epoca moderna, dai grandi flussi migratori alle minacce alla sicurezza, ai cambiamenti climatici.

Il bilancio è l'atto che prevede e autorizza tutte le entrate e le spese considerate necessarie per l'Unione per ogni esercizio finanziario trova una sua regolamentazione nel TFUE, ossia negli

articoli che vanno dal 310 al 325 nel quale si individuano i principi e procedimenti che ne danno regolamentazione.

Il bilancio è un atto normativo “formale” in quanto: *“l’esecuzione di spese iscritte in bilancio richiede l’adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell’Unione che dia fondamento giuridico alla sua azione e alla esecuzione della spesa [...]”*. Per la copertura finanziaria delle spese, il sistema è vincolato al rispetto di una forma sintetica di bilancio pluriennale, il c.d. Quadro finanziario pluriennale.

Dalla lettura dell’articolo 310, par. 4 TFUE, si distingue quindi “il bilancio annuale” - stabilisce che tutte le entrate e le spese dell’Unione relative ad un esercizio finanziario - e il “bilancio pluriennale o di lungo periodo” - stabilisce le priorità e i limiti di spesa dell’UE sul lungo periodo.

Focalizzando l’attenzione alle singole componenti del bilancio dell’Unione, si osservino, *in primis*, le “risorse proprie”, ossia le entrate, le quali ricomprendono:

- Risorse proprie tradizionali: introdotte nel 1970, ricomprendono i dazi doganali, dazi agricoli ed ancora contributi nel settore dello zucchero e dell’isoglucosio. Ad oggi rappresentano il 15 % circa delle entrate da risorse proprie.
- Risorse fondate sull’IVA: introdotta anch’essa nel 1970, ma applicata in concreto nel 1979 a seguito dell’armonizzazione dei regimi d’IVA degli stati membri, consiste in una percentuale del gettito IVA degli Stati membri stimato la quale è trasferita all’Unione. Ad oggi rappresenta circa il 13 % delle entrate da risorse proprie.
- Risorsa basata sull’RNL: introdotta nel 1988, consiste nel prelievo sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri secondo un’aliquota uniforme stabilita ogni anno nel quadro della procedura di bilancio. Inizialmente percepita soltanto in caso di insufficienza delle altre risorse proprie, ad oggi costituisce la parte più sostanziosa del bilancio dell’UE. Attualmente rappresenta circa il 72 % circa delle entrate.
- Entrate e saldo riportato dall’anno precedente: risorse determinate da eventuali eccedenze sul saldo positivo di imposte sulle retribuzioni del personale dell’UE, contributi versati da paesi terzi a favore di determinati programmi dell’Unione e le ammende pagate dalle imprese in violazione di norme sulla concorrenza o di altre disposizioni di legge; che viene poi inserito nel

bilancio dell'anno successivo come entrata. Le altre entrate, i saldi e gli adeguamenti tecnici rappresentano meno del 10 % delle entrate totali.

- Meccanismi di correzione: l'attuale sistema delle risorse proprie comprende anche la correzione degli squilibri di bilancio tra i contributi degli Stati membri.

Completata l'analisi delle entrate, si passa alla seconda voce che compone il bilancio: le spese. Finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale, le spese che hanno caratterizzato il bilancio del 2019 si dividono in sei diverse categorie:

- Crescita intelligente ed inclusiva, la quale si divide in altre due sottocategorie:
- *Competitività per la crescita e l'occupazione*: investimenti in materia di ricerca e innovazione, istruzione e formazione, reti transeuropee dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, sviluppo di imprese ecc.
- *Coesione economica, sociale e territoriale*: l'UE finanzia una politica regionale allo scopo di aiutare le regioni e gli Stati membri meno sviluppati dell'UE a mettersi al passo con gli altri, rafforzando la competitività di tutte le regioni e promuovendo la cooperazione interregionale.
- Crescita sostenibile: risorse naturali. Il bilancio dell'UE finanzia l'agricoltura, compresi lo sviluppo rurale, la pesca, l'ambiente e l'azione per il clima.
- Sicurezza e cittadinanza: l'UE investe in giustizia e affari interni, protezione delle frontiere, politica di migrazione e asilo, sanità pubblica, protezione dei consumatori, cultura, giovani, protezione civile e dialogo con i cittadini.
- Ruolo mondiale dell'Europa: questa rubrica copre tutte le azioni esterne (politica estera) intraprese dall'UE, quali l'assistenza allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

- Amministrazione: Questa rubrica copre le spese amministrative di tutte le istituzioni dell'Unione europea e comprende le retribuzioni del personale, le pensioni, gli edifici, la tecnologia dell'informazione, la formazione, le traduzioni e le scuole europee

La maggior parte del bilancio, circa il 75%, è allocata allo sviluppo regionale, all'agricoltura e alla lotta ai cambiamenti climatici. Tale quota di bilancio viene ad essere gestita in collaborazione con le amministrazioni nazionali e regionali attraverso un "sistema di gestione concorrente", ossia mediante cinque grandi fondi: i c.d. Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), i quali, complessivamente, contribuiscono a mettere in atto la strategia "Europa 2020" e costituiscono il principale strumento della politica di investimenti dell'UE. Essi sono:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano
- Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo
- Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

I suddetti Fondi SIE sono anche definiti "fondi indiretti", in quanto la gestione delle risorse è delegata agli Stati membri.

Si individua di conseguenza un sistema di responsabilità condivisa che, da un lato vede la Commissione europea, dall'altro le Autorità centrali e regionali degli Stati membri.

La Commissione detiene la responsabilità finale nella fase esecutiva del bilancio, potendo dare attuazione a procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di rettifiche finanziarie mentre i Ministeri e le Regioni dei singoli Stati svolgono funzioni di programmazione per interventi prioritari di finanziamento, come ad esempio stilare e applicare le procedure di selezione e criteri di sovvenzionabilità, occuparsi della gestione finanziaria e delle attività di controllo sui programmi .

I fondi sono, dunque, gestiti dagli stessi Stati membri attraverso accordi di partenariato. Redatti, in accordo con la Commissione europea, illustrano in che modo saranno adoperati per un

determinato periodo finanziario (ad oggi i fondi rientrano nel periodo 2014-2020). Gli accordi determinano una pluralità di programmi di investimento affinché i finanziamenti possano essere distribuiti alle diverse zone del territorio nazionale raggiungendo gli obiettivi prefissati.

L'accessorietà dei Fondi SIE, così come disciplinati dai regolamenti dell'Unione, quale il Regolamento 1303/2013/UE, attraverso la determinazione di norme comuni, rispetto al programma "Europa 2020" è, quindi, incontrovertibilmente provata dalla funzione svolta dai fondi per il perseguimento degli obiettivi strategici predisposti. Rappresentano, dunque, strumenti di attuazione, così come riconosciuto dal considerando n. 15 della Decisione 2010/707/UE.

La normativa che regolamenta i Fondi SIE, per il periodo 2014-2020, è perfettamente in linea con "Europa 2020", come ad esempio l'annessione nella disciplina dei fondi degli elementi di sostenibilità, crescita intelligente e inclusiva che caratterizzano il nuovo modello. Una delle novità assolute dei fondi per il nuovo periodo, rispetto al periodo 2007-2013, è sicuramente il maggior numero di investimenti realizzabili attraverso i fondi rispetto agli obiettivi prefissati.

Rilevante caso giurisprudenziale che riconosce l'effettiva tutela e la corretta applicazione dei fondi da parte dello Stato membro, in richiamo al citato concetto di responsabilità condivisa, è la rilevante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per le cause riunite C-260/14 e C-261/14, che qualifica l'inosservanza di disposizioni nazionali da parte di un'amministrazione aggiudicatrice di Fondi SIE come "irregolarità", ai sensi del Regolamento 2988/95/CE e del Regolamento 1083/2006/CE, se detta violazione abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio dell'UE mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

La sentenza nasce dalla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull'interpretazione degli articoli 1, 2 e 4, e art. 5, lettera c) del Regolamento 2988/95/CE e degli artt. 2, punto 7, e 98 del Regolamento 1083/2006/CE. Le domande sono state presentate nell'ambito di due diverse controversie, le quali vedono come parte in comune il Ministero dello Sviluppo regionale e dell'Amministrazione pubblica rumeno (*Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*) rispettivamente verso il distretto di Neamt (*Judetul Neamt*) e il distretto di Bacau (*Judetul Bacau*). In particolare, le controversie sorgono in merito alla validità di due atti amministrativi diretti ai distretti da parte del Ministero imponendo, a questi ultimi, di rimborsare una parte dell'importo delle sovvenzioni di cui hanno beneficiato, in virtù della



rispettiva qualità di amministrazione aggiudicatrice che ha organizzato procedure di aggiudicazione di appalti pubblici concernenti operazioni sovvenzionate.

In ultimo, per completare il quadro di tutela dei Fondi SIE, si annovera il Regolamento 2013/1303/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento 2006/1083/CE del Consiglio. Funzione del Regolamento è contrastare le irregolarità e le frodi in materia di fondi strutturali accertate dalle diverse Amministrazioni nazionali.

Oltre ai Fondi SIE, concorrono a perseguire gli obiettivi strategici dell'Unione europea anche i fondi gestiti direttamente dalla Commissione europea, ossia i Fondi a gestione diretta che rappresentano il 20% del bilancio UE per il periodo 2014-2020. Questi operano attraverso una duplice modalità, ovvero o attraverso i “programmi europei”, i quali permettono agli Stati membri di cooperare tra di loro in diversi settori, o attraverso i “programmi di assistenza esterna”, adottabili verso Paesi in via di sviluppo o, più in generale, verso Paesi terzi. La gestione finanziaria, a differenza dei Fondi SIE, spetta direttamente alla Commissione europea che si avvale delle Direzioni Generali o, in alternativa, delle Agenzie Esecutive.

Secondo elemento necessario che completa l'inquadramento degli interessi finanziari, come già detto citando il Regolamento OLAF e la Direttiva PIF, è dato: “[dai] bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”. Per meglio comprendere tale componente, si fa riferimento al considerando 5 della Direttiva PIF ed in particolare quando, nel citare i poteri della Commissione, si afferma la possibilità di quest'ultima di affidare compiti d'esecuzione del bilancio a organi e organismi istituiti in applicazione dei trattati o ad altre entità o persone.

Sebbene, come già richiamato, fondante sia il principio di unità del bilancio, il sistema finanziario dell'Unione è nettamente più articolato.

Emergono, in particolare, tre diversi punti critici. In primo luogo, l'iscrizione a bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) è solo formale, tant'è che esso risponde a meccanismi di approvazione e di finanziamento diversi dal resto delle spese; in secondo luogo, le attività di

assunzione ed erogazione di prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) restano al di fuori di questa struttura, anche se l'Unione può fungere da garante; ed, in ultimo, le spese inerenti alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), con implicazioni nel settore militare e della difesa e quelle relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, possono essere mantenute al di fuori del bilancio comunitario e finanziate secondo una logica intergovernativa in seguito a specifiche decisioni del Consiglio.

## **2. Tutela degli interessi finanziari**

*“La formazione e l’esecuzione del bilancio rispettano i principi dell’unità, della verità del bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.”.*

Il bilancio dell’Unione europea, nella sua fase di formazione prima e di esecuzione poi, deve attenersi ad una pluralità di principi, già menzionati, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2018/1046/UE. Precisamente, si fa riferimento al principio di pareggio del bilancio, secondo il quale l’ammontare delle entrate e delle spese che lo compongono deve eguagliarsi al fine di non determinare circostanze di *deficit* del bilancio, a cui conseguono i principi di annualità, verità, unità e specializzazione, secondo i quali il bilancio deve attenersi a tempi di redazione a cadenza annuali, oltre ad essere redatto in maniera veritiera e specifica rispetto alle effettive spese che sono sostenute tracciando un quadro economico unico. In ultimo, nella sua sfera esterna, il bilancio deve osservare i principi di sana gestione finanziaria e trasparenza, ossia principi volti alla pubblica conoscibilità dell’atto tale da poter verificare le effettive destinazioni dei contribuenti devoluti all’Unione e la loro giusta applicazione.

Garantire la legalità, l’esattezza e la solidità finanziaria delle operazioni di bilancio e dei sistemi di controllo finanziario, nonché la sana gestione del bilancio europeo, rientrano negli obiettivi alla base dell’intero assetto economico comunitario.

Organi incaricati di assicurare il raggiungimento di tali obiettivi saranno la Corte dei conti europea e il Parlamento europeo.

All'esito di tale panorama così rappresentato, l'Unione esercita un potere d'ispezione sul bilancio basandosi su due punti chiave: un'attività di controllo di spesa del bilancio in modo appropriato e un'attività di protezione degli interessi finanziari dell'Unione e lotta alla frode.

- **Il controllo del bilancio europeo**

Il controllo del bilancio europeo è effettuato da ogni istituzione dell'UE, oltre che dagli stessi Stati membri. Tra il controllo eseguito dalle istituzioni europee occorre individuare, a livelli diversi, l'attività di verifica eseguita dalla Corte dei conti e dal Parlamento europeo. Ogni anno, quest'ultimo valuta l'esecuzione del bilancio al fine di concedere il discarico alla Commissione europea, alle altre istituzioni europee e alle agenzie dell'Unione.

Si hanno, quindi, diverse forme di controllo sul bilancio, distinte in:

- Controllo da parte del Paese membro dell'Unione: si tratta di un controllo interno adottato dalle autorità nazionali, in particolare nella riscossione di determinate entrate dell'Unione, ossia le c.d. risorse proprie tradizionali per le quali lo Stato dispone delle misure necessarie per il controllo e la riscossione.
- Controllo da parte dell'Unione: trova ulteriore scissione a secondo dei soggetti operanti la verifica, ossia un controllo interno all'istituzione, attraverso una prima revisione da parte di ordinatori e contabili, seguita da una seconda fase da parte di revisori contabili; un controllo esterno all'Unione svolto sia dalle Corti dei conti nazionali che dalla Corte dei conti europea, la quale, in conformità dell'art. 287 TFUE, presenta annualmente all'autorità di bilancio relazione dettagliate; un controllo politico da parte del Parlamento europeo: eseguito attraverso la Commissione per il controllo dei bilanci, la quale definisce le posizioni di quest'ultimo in merito a diversi punti: rendicontazioni; verifiche di conti di organi finanziati dall'Unione, dalle sue istituzioni e dall'unione stessa; valutazione del rapporto costi-efficacia delle politiche economiche dell'Unione intraprese; valutazione dell'attività della Banca europea degli investimenti. Ulteriore attività del Parlamento è la "procedura di discarico", ossia l'approvazione finale del Parlamento europeo alle modalità di svolgimento del bilancio dell'UE per un determinato anno. La Commissione [controllo dei bilanci](#), quindi, verifica come la Commissione europea, le altre istituzioni e le agenzie europee hanno attuato il bilancio dell'UE, preparando la